

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**442/2024/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI *LOAD PROFILING* E PERDITE DI  
RETE PER L'ANNO 2025**

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*29 ottobre 2024*

## **Premessa**

*Il presente documento ha la finalità di porre in consultazione alcune proposte di modifica/integrazione della vigente disciplina del load profiling e della perequazione delle perdite di rete per l'anno 2025, nelle more dell'applicazione, a decorrere dal 2026, della riforma del settlement la cui definizione è in corso di completamento.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), entro il **22 novembre 2024**.*

*Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione.*

*In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia**  
**Unità Generazione e Assetti per la Transizione energetica (GAT)**  
**Piazza Cavour, 5 – 20123 Milano**  
**Tel. 02-65565290**  
**pec istituzionale: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it), oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

## **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

1. Introduzione e obiettivi.....6
2. Interventi funzionali alla corretta applicazione della disciplina del *load profiling* ....7
3. Interventi funzionali all'applicazione della disciplina delle perdite di rete per l'anno 2025 .....9

## 1. Introduzione e obiettivi

- 1.1 Con la deliberazione 336/2023/R/eel, l’Autorità, in considerazione delle innovazioni normative e regolatorie in materia di *meter reading*, del progressivo superamento del servizio di maggior tutela e delle recenti innovazioni introdotte nella regolazione del servizio di dispacciamento, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti atti a riformare la disciplina del *settlement* elettrico e delle perdite di rete al fine di consentire, in particolare:
- a) una transizione ordinata e coerente verso un modello che, superando il meccanismo di *load profiling* vigente, sia fondato sulla disponibilità prevalente dei dati orari di misura dell’energia elettrica immessa e prelevata e sull’utilizzo dei dati di misura relativi al periodo di competenza, minimizzando i costi e i rischi complessivi per il sistema e che permetta di superare il ruolo di Acquirente Unico (di seguito: AU) quale operatore residuale del sistema elettrico;
  - b) un’evoluzione della disciplina del trattamento delle perdite di rete verso un modello più aderente alle reali *performance* delle singole imprese distributrici mediante la ridefinizione delle modalità per il loro approvvigionamento e dei meccanismi perequativi funzionali anche a favorire comportamenti efficienti delle imprese distributrici finalizzati a ridurre le perdite di rete di natura tecnica e commerciale.
- 1.2 Nell’ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 377/2023/R/eel, l’Autorità, in coerenza con gli obiettivi di cui al paragrafo 1.1., ha prospettato i primi orientamenti in materia:
- delineando un nuovo modello di *settlement* quart’orario e nuove modalità di approvvigionamento delle perdite di rete;
  - indicando il 1 gennaio 2025 come data di prima applicazione della nuova disciplina;
  - rimandando ad una successiva consultazione la revisione dei meccanismi perequativi funzionali a favorire comportamenti efficienti delle imprese distributrici nella riduzione delle perdite di rete di natura tecnica e commerciale.
- 1.3 Nel frattempo, l’Autorità, con la deliberazione 584/2023/R/eel, ha confermato per il 2024 le stesse previsioni regolatorie vigenti nel 2023 in materia di perdite di rete e degli associati meccanismi di perequazione<sup>1</sup>. In particolare, ha:

---

<sup>1</sup> La vigente disciplina delle perdite di rete divide le perdite di rete tra:

- perdite tecniche (perdite nei trasformatori e lungo linea) di regola applicate in media nazionale ai sensi della Tabella 9 del TIV
- e perdite commerciali (furti, errori di misura, energia non contabilizzata, ecc.) definite e applicate a livello di macrozona ai sensi della Tabella 10 del TIV

ponendo sulle imprese distributrici, nell’ambito della disciplina della perequazione delle perdite di rete, degli obiettivi di efficientamento nella riduzione delle perdite commerciali che vengono rivisti con un orizzonte pluriennale. Dal 2019 al suddetto meccanismo di efficientamento è stato affiancato un meccanismo regolatorio (meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”) finalizzato a contenere l’esposizione economica delle imprese distributrici sul cui territorio il fenomeno dei prelievi fraudolenti è particolarmente rilevante (superiore ai livelli mediamente riscontrabili nella macrozona in cui insiste il territorio di competenza dell’impresa distributtrice) e di difficile contrasto a causa dell’impossibilità per l’impresa stessa di eseguire le azioni di disalimentazione delle utenze (deliberazione 449/2020/R/eel). Con la deliberazione 177/2022/R/eel i suddetti meccanismi sono stati estesi al biennio

- confermato anche per il 2024 i fattori percentuali per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 10 del TIV applicati per il 2023 nell'ambito della perequazione delle perdite;
  - esteso all'intero triennio 2022-2024 gli interventi funzionali a mitigare il rischio prezzo in capo all'impresa distributrice previsti ai sensi dei commi 29.2 e 29.3 del TIV, nonché l'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui all'articolo 31 del TIV.
- 1.4 Con la deliberazione 325/2024/R/eel, l'Autorità, dando seguito al documento di consultazione 377/2023/R/eel, ha adottato le prime disposizioni per la riforma del *settlement* elettrico sostanzialmente confermando gli orientamenti proposti con la suddetta consultazione ed accogliendo la richiesta degli operatori di rinviare al 1 gennaio 2026 l'entrata in vigore della nuova disciplina.
- 1.5 Pertanto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 336/2023/R/eel e dell'avvio a decorrere dal 2026 della nuova disciplina del *settlement* elettrico e delle perdite di rete, l'Autorità, con il presente provvedimento, intende porre in consultazione alcune proposte di modifica/integrazione della vigente disciplina del *load profiling* e della perequazione delle perdite di rete per garantirne la corretta applicazione anche per l'anno 2025.
- 1.6 Le proposte di cui al presente documento per la consultazione sono funzionali alla manutenzione della regolazione vigente nelle more della riforma del *settlement* elettrico e si rendono necessarie:
- da un lato per rimuovere alcune semplificazioni e approssimazioni insite nell'attuale disciplina del *load profiling* che possono ingenerare criticità nel momento in cui l'energia non trattata oraria (prelievo residuo d'area - PRA) diventa esigua per effetto dell'installazione massiva di misuratori orari (Capitolo 2);
  - dall'altro per definire gli elementi funzionali a permettere che alcune previsioni in materia di regolazione delle perdite di rete (ivi inclusa la disciplina della perequazione delle perdite di rete), definite per il triennio 2022-2024, siano applicabili anche per l'anno 2025 (Capitolo 3).

## **2. Interventi funzionali alla corretta applicazione della disciplina del *load profiling***

- 2.1 Nell'ambito del *settlement* mensile l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica viene profilata tramite un meccanismo convenzionale noto come *load profiling*.
- 2.2 La forte riduzione della quota di energia non trattata oraria registratasi negli ultimi anni ha fatto sì che alcune approssimazioni e semplificazioni insite nel meccanismo del *load profiling* generassero degli effetti distorsivi non più trascurabili: l'elevato numero di punti che passano mensilmente al trattamento orario (i piani di installazione dei misuratori 2G in corso sono giunti nella fase di piena maturità) fanno sì che le variazioni sul PRA mensile e sul calcolo della quota di PRA associata al singolo utente del dispacciamento e, per differenza, ad AU generino effetti non più

---

2022-2023 ed è stato introdotto un correttivo alla determinazione del saldo di perequazione per evitare che le dinamiche dei prezzi dell'energia sui mercati all'ingrosso influissero negativamente sul meccanismo di perequazione delle perdite di rete, causando esiti non proporzionali alle reali performance delle imprese distributrici (mitigazione del rischio prezzo).

trascurabili<sup>2</sup>. Tali impatti possono essere ancora più rilevanti in presenza di un numero significativo di *switching* mensili, anche per effetto della fine della maggior tutela.

- 2.3 L'Autorità è già più volte intervenuta sulla vigente regolazione del *settlement* al fine di apportare piccoli correttivi funzionali a superare le sopraggiunte criticità<sup>3</sup>, fino a prevedere il completo superamento del *load profiling* e la definizione di una nuova disciplina del *settlement* a decorrere dal 1 gennaio 2026<sup>4</sup>.
- 2.4 Attualmente, il TIS prevede che in ciascun mese e per ciascuna fascia oraria, ai fini dell'attribuzione del PRA ai diversi utenti del dispacciamento (di seguito: UdD), si determini il coefficiente di ripartizione del prelievo degli UdD (di seguito: CRPU) per ciascun UdD e per ciascuna area di riferimento. Il CRPU viene calcolato come somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) non trattati orari associati al medesimo UdD nella medesima area e nella medesima fascia oraria del medesimo mese. A sua volta, il CRPP identifica l'incidenza dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo nella medesima fascia oraria del medesimo mese rispetto a quella complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari nella medesima area di riferimento e nella medesima fascia oraria del medesimo mese. Tuttavia, ogni CRPP viene attualmente determinato in via indiretta, utilizzando a denominatore il PRA (pari alla differenza tra immissioni e prelievi orari) della medesima fascia oraria del medesimo mese dell'anno precedente anziché la somma dell'energia elettrica complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari. Tale semplificazione di calcolo comporta approssimazioni tanto meno rappresentative della realtà quanto più la differenza tra immissioni e prelievi orari si discosta dalla somma dei prelievi complessivi rilevati per fascia o monorari. In termini relativi, l'errore che ne deriva diventa più evidente con la progressiva riduzione dei punti di prelievo non trattati orari.
- 2.5 Negli ultimi mesi si è verificato ripetutamente che in una o più fasce orarie e in una o più aree di riferimento la somma dei CRPU a livello di impresa distributrice fosse maggiore di 1 (valore evidentemente non ammissibile). Ciò ha comportato l'attivazione di strumenti di correzione implementati dal SII che consistono nel sostituire i valori non ammissibili con gli ultimi valori di CRPU validi. Pertanto, nel *settlement* mensile in cui si è attivata la correzione del CRPU, la quota di PRA associata a ciascun UdD e, per differenza, ad AU non è quella corrispondente ai punti non trattati orari presenti nel contratto di dispacciamento del singolo UdD nel medesimo mese, ma quella corrispondente ai punti non trattati orari presenti nel contratto di dispacciamento del singolo UdD nel primo mese disponibile in cui il CRPU risultava minore di 1, trascurando i passaggi al trattamento orario e gli *switching* nel frattempo intercorsi.
- 2.6 Ciò rende urgente un intervento correttivo nel più breve tempo possibile. Al tempo stesso è opportuno che tale intervento sia il più limitato possibile e non coinvolga il SII, perché l'attuale *settlement* cesserà di essere applicato a partire dal 1 gennaio 2026 con l'entrata in vigore del nuovo *settlement* di cui alla deliberazione 325/2024/R/eel.

---

<sup>2</sup> Gli impatti sono di natura meramente finanziaria in quanto le approssimazioni di calcolo intervengono solo in fase di acconto, in attesa dei corretti conguagli annuali di *settlement* effettuati nella sessione SEM 2.

<sup>3</sup> Per approfondimenti si rimanda alle deliberazioni 570/2021/R/eel e 698/2022/R/eel e ai correlati documenti per la consultazione.

<sup>4</sup> Per approfondimenti si rimanda ai già citati provvedimenti: deliberazione 336/2023/R/eel, documento per la consultazione 377/2023/R/eel e deliberazione 325/2024/R/eel.

- 2.7 Si ritiene pertanto opportuno che le imprese distributrici modifichino le modalità di calcolo dei CRPP di cui all'articolo 18 del TIS facendo sì che *“l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria  $F_i$  da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica”* non sia più determinata utilizzando come sua approssimazione la *“somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria  $F_i$ ”* ma che essa sia determinata come somma dell'energia elettrica effettivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria  $F_i$  da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 2.8 È orientamento dell'Autorità prevedere, inoltre, che le modifiche di cui al paragrafo 2.7 siano implementate dalle imprese distributrici il più rapidamente possibile e comunque in tempo utile per il calcolo dei CRPP che dovranno essere comunicati al SII entro il 20 dicembre 2024 in relazione al mese di gennaio 2025.

Q.1. Si condividono le proposte in merito alla revisione del calcolo dei CRPP e le relative tempistiche di implementazione? In caso negativo motivare.
--

### **3. Interventi funzionali all'applicazione della disciplina delle perdite di rete per l'anno 2025**

- 3.1 Per quanto riguarda le perdite di rete, in coerenza con quanto già fatto con la deliberazione 584/2023/R/eel per l'anno 2024, l'Autorità intende:
- a) estendere anche all'anno 2025 i meccanismi correttivi disciplinati ai sensi dei commi 29.2 e 29.3 del TIV, non essendo ancora pienamente superata la fase congiunturale che ha caratterizzato gli elevati prezzi all'ingrosso degli anni appena passati;
  - b) confermare anche per l'anno 2025 i fattori percentuali già applicati a fini perequativi per gli anni 2023 e 2024 per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 10 del TIV, pari a: 0,90% nella zona Nord, 1,72% nella zona Centro e 4,87% nella zona Sud;
  - c) estendere anche all'anno 2025 l'applicazione del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui all'articolo 31 del TIV.
- 3.2 Poiché il meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui all'articolo 31 del TIV opera su un periodo pluriennale (triennio 2019-2021 e triennio 2022-2024), l'estensione al 2025 dell'applicazione del suddetto meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” comporta la necessità di valutare come considerare, rispetto all'ultimo triennio di applicazione del suddetto meccanismo (triennio 2022-2024), l'anno 2025 ai fini della presentazione delle istanze (comma 31.2 del TIV), della determinazione del possesso dei requisiti di accesso al riconoscimento e della quantificazione dell'importo da riconoscere (commi 31.3 e 31.4 del TIV). Al riguardo è orientamento dell'Autorità accorpate l'anno 2025 al triennio 2022-2024 applicando il meccanismo di cui all'articolo 31 del TIV all'intero quadriennio 2022-2025.

- 3.3 In relazione a quanto prospettato al paragrafo 3.2, al fine di evitare un ritardo eccessivo nei tempi di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, si ritiene opportuno rimodulare le tempistiche di presentazione dell’istanza, di valutazione della stessa e di suo eventuale accoglimento prevedendo:
- nel corso dell’anno 2025, l’erogazione di un acconto relativo ai primi tre anni del quadriennio 2022-2025 previa presentazione di un’istanza di acconto entro maggio 2025 secondo i termini già disciplinati ai sensi dell’articolo 31;
  - nel corso dell’anno 2027, l’erogazione del saldo relativo all’intero periodo 2022-2025 con presentazione della relativa istanza da parte delle imprese distributrici entro la fine del mese di maggio 2026.

Q.2. Si condividono le proposte in merito all’estensione all’anno 2025 del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui all’articolo 31 del TIV? In caso negativo motivare.

Q.3. Si condividono le tempistiche di presentazione dell’istanza proposte?